**CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)**

**Rilascio**

Puoi richiedere l'emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE) presso il tuo Comune di residenza o domicilio oppure, se sei un cittadino italiano residente all'estero, presso il tuo Consolato di riferimento (Fonte https://www.cartaidentita.interno.gov.it/) a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d'identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento (https://www.cartaidentita.interno.gov.it/richiedi/rilascio-e-rinnovo-in-italia/).

**N.B.**
Si può richiedere la carta d'identità presso un Comune diverso da quello di residenza, solo per gravi e comprovati motivi, ad esempio se sprovvisti di altri documenti di riconoscimento, esibendo una denuncia di furto o di smarrimento, alla presenza di due testimoni.

Per richiedere il rilascio della carta d'identità elettronica (C.I.E.), è necessario presentandosi all'Ufficio Anagrafe comunale del comune di residenza, **previo appuntamento** da richiedere ai seguenti recapiti dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00:

- Tel. 0761 4454244
- Email: anagrafe@comune.tuscania.vt.it

**Cosa serve**

- ricevuta del pagamento di € 22,00 effettuato tramite il sistema pagoPA, ovvero € 27,00 per il duplicato (cioè in caso di smarrimento, furto, deterioramento)
- 1 fototessera recente (non più di 6 mesi), a colori su sfondo bianco, a capo scoperto, senza occhiali
- la carta d'identità deteriorata o scaduta o in scadenza (può essere rinnovata dal 180° giorno precedente), da consegnare
- in caso di deterioramento che non permetta di riconoscere il numero del documento, o di smarrimento o di furto, la denuncia presentata alle Forze dell'Ordine e un altro documento di riconoscimento in corso di validità (ad esempio patente di guida, passaporto)
- la carta di identità del Paese di origine, se cittadino comunitario
- il permesso di soggiorno, registrato, e il passaporto, se cittadino extracomunitario (anche in caso di rinnovo, nell'ambito dell'attività di controllo dei dati anagrafici, ai cittadini non italiani può essere richiesta l'esibizione del passaporto/documento di identità del Paese di origine)
- se la richiesta è effettuata da parte di tutore, curatore o amministratore di sostegno, è opportuno esibire copia della nomina e giuramento

**Rilascio a cittadini minorenni**

La procedura di emissione è analoga a quella prevista per i maggiorenni. Il minore dev'essere presente per l'identificazione. I genitori (preferibilmente entrambi) lo accompagnano, ne attestano le generalità e rilasciano le dichiarazioni previste per i documenti validi per l'espatrio. Per la prima emissione della carta di identità è raccomandata la presenza allo sportello di entrambi i genitori.

La carta di identità può essere rilasciata fin dalla nascita. Il periodo di validità varia in rapporto all'età al momento del rilascio e si estende fino al giorno e mese di nascita, immediatamente successivo alla scadenza che sarebbe prevista per il documento.

Si precisa che:

- al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. Almeno uno dev'essere presente, mentre l'altro può compilare e sottoscrivere la Dichiarazione di assenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio al figlio minore, allegando copia di un proprio documento di identità.
- è necessario l'assenso di entrambi i genitori anche in caso di figli minori conviventi con uno solo degli stessi o affidati ad uno solo dei genitori separati, salvo il caso che nell'atto di separazione gli stessi si siano reciprocamente autorizzati a richiedere documenti validi per l'espatrio dei figli;
- la carta di identità deve riportare la firma e le impronte digitali del minore che abbia già compiuto 12 anni, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere;
- per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è "subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto";
- la carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci;

Le disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

Riferimenti normativi:
- Circolare n. 15 del 26 maggio 2011 del Ministero degli Interni
- Circolare n. 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni

La CIE può essere utilizzata anche per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

La procedura di emissione è gestita dal Ministero dell'Interno.
Per approfondimenti www.cartaidentita.interno.gov.it

All'atto della richiesta, l'operatore identifica il cittadino, acquisisce informaticamente la foto portata dal cittadino, la firma e le impronte digitali, riceve il pagamento e rilascia la ricevuta. La raccolta delle impronte digitali è obbligatoria come previsto dall'art. 3 comma 2, R.D. n. 773/1931, come modificato dall'art. 40, comma 2 lettera a). In caso di rifiuto da parte del cittadino a rilevare le impronte digitali, il documento non potrà essere rilasciato.

Il sistema inoltra automaticamente la richiesta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che emette la CIE entro sei giorni lavorativi, all'indirizzo indicato. La consegna avviene in Comune presso l'Ufficio Protocollo.

Il foglio di ricevuta ha valore come sostitutivo del documento fino alla consegna della CIE (Circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2019 negli "Allegati"). Per la verifica della ricevuta tramite il QR Code presente alla destra della foto del titolare, è disponibile la app VE.DO.

Si ricorda che sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell'art 35 co2 DPR 445/2000) anche:
- il passaporto
- la patente di guida (non scaduta)
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d'armi
- le tessere di riconoscimento purché munite di foto e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da una amministrazione dello Stato

**Periodo di validità della carta di identità**

Varia a seconda dell'età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:
- 3 anni dalla data di emissione per i minori di età inferiore ai 3 anni
- 5 anni dalla data di emissione per i minori con un'età compresa tra i 3 e i 18 anni
- 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta (emissione) e la data di nascita per tutti gli altri.

Pertanto scade nel giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente anteriore al termine dei 10 anni decorrenti dalla data di emissione (art. 4 comma 1 del Regolamento Europeo n. 2019/115)

Le carte di identità già rilasciate rimangono valide fino alla scadenza. Eventuali cambi di residenza o di abitazione non incidono sulla scadenza.

Qualora sia temporaneamente fisicamente impossibile rilevare le impronte digitali del richiedente, la validità della carta di identità è pari o inferiore a 12 mesi dalla data di emissione (art. 4 comma 3 del Regolamento Europeo n. 2019/115).

**Fine validità carta di identità cartacea**

Il Regolamento dell'Unione Europea 2019/1157 ha stabilito che le carte di identità cartacee cessino di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026 se quest'ultima data è anteriore. Da tale data non saranno più valide per l'espatrio e non potranno più essere rilasciate.

I possessori possono pertanto richiederne la sostituzione con la carta d'identità elettronica (C.I.E.), presentandosi all'ufficio anagrafe comunale del comune di residenza, previo appuntamento, muniti di tutta la documentazione sopra menzionata per il rilascio.

**Espatrio/Viaggi all'estero**

Se non specificato diversamente, la carta di identità rilasciata ai cittadini italiani è valida anche per l'espatrio nei paesi dell'area Schengen.

Per controllare quali Paesi consentano l'ingresso con la carta d'identità è possibile consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/ > Lista Paesi> Documenti e visti. Si fa presente che la normativa di alcuni Paesi prevede un documento con validità residua di alcuni mesi.
Le Autorità di frontiera di molti Paesi esteri non accettano il documento prorogato, Circolare Ministero dell'Interno 28 luglio 2010, n. 23 "si suggerisce al cittadino, che intenda recarsi all'estero, di munirsi di altro idoneo documento di viaggio o di chiedere il rilascio di una nuova carta d'identità con validità decennale, previa consegna di quella da prorogare o prorogata".